

Il Presidente

Roma, 13 luglio 2020

Prot.n. 70/EP/fps

Spett.le
Agenzia Dogane Monopoli – ADM
Via M. Carucci, 71
00143 Roma

MEMORIA - *Open hearing Brexit* del 6 luglio 2020

Si ringrazia Codesta Agenzia per la rinnovata possibilità di confronto concessa con il secondo importantissimo *Open hearing* tenutosi lo scorso lunedì 6 luglio ed avente ad oggetto le iniziative da intraprendere, in vista dell'imminente scadenza del periodo transitorio *Brexit*, a tutela e nell'interesse del sistema produttivo e commerciale italiano. Al riguardo il *Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD)*, la *Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali (Anasped)* e l'*Associazione Centri di Assistenza Doganale (Assocad)* si onorano di formulare le considerazioni che seguono.

PREMESSA

- Gli scambi commerciali tra Italia e Regno Unito hanno fatto registrare nel 2019 un valore complessivo pari a 35,6 *mld* di euro; la quota italiana *export* pari a 25 *mld* di euro (70%) evidenzia peraltro un'eccezionale propensione delle imprese italiane alle esportazioni verso il Regno Unito. Sulla base dei dati 2019, al termine del periodo transitorio previsto dall'Accordo di recesso con UK e con il conseguente perfezionarsi di *Brexit*, il Regno Unito rappresenterà la terza destinazione extra UE (in valore) delle esportazioni italiane, dopo Stati Uniti e Svizzera ed il quinto mercato di approvvigionamento extra UE (in valore) dopo Cina, Stati Uniti, Russia e Svizzera; il volume di scambi commerciali con Paesi terzi subirà, sempre per effetto di *Brexit*, un incremento complessivo in valore di circa il 9,3% (+12% con riferimento alle sole operazioni di esportazione). La dimensione enorme dei dati dianzi richiamati (fonte Istat) costituisce presupposto logico e chiave di lettura per qualsiasi successiva valutazione.
- *Brexit* rappresenta un *unicum* in netta controtendenza con tutte le esperienze vissute in precedenza; per la prima volta una parte di mercato interno si trasformerà in mercato terzo (e non viceversa), generando un *surplus* di complessità, vincoli, procedure per le imprese. Dal primo gennaio 2021 gli scambi con UK comporteranno per le aziende italiane costi diretti ed indiretti assai difficili da quantificare (si pensi alla rimodulazione delle filiere logistiche), di fatto un percorso *in salita* mai sperimentato in passato che rischia di produrre contrazioni di mercato per il nostro sistema Paese.
- Per i motivi che precedono, ogni iniziativa volta a semplificare le attività, le procedure e gli adempimenti doganali connessi ai futuri scambi con UK deve essere percorsa con la massima determinazione al fine di minimizzare l'impatto economico di *Brexit*, preservare i margini di competitività delle innumerevoli aziende italiane (spesso micro e piccole imprese) che intrattengono rapporti



commerciali con il Regno Unito e scongiurare il rischio che dette aziende siano tentate dall'adempiere ai relativi obblighi doganali di importazione ed esportazione in altri Paesi membri (in particolare in Francia) e non in Italia.

PROPOSTE

- Nel corso dell'*Open hearing* le illustri Associazioni collegate hanno formulato proposte ampiamente condivisibili, tutte indirizzate ad una significativa semplificazione di carattere procedurale (autorizzazioni e garanzie) e finanziario (forme di assolvimento dell'IVA all'importazione) delle future operazioni doganali di importazione e di esportazione con UK. Si formulano in aggiunta, le seguenti osservazioni.
- **LUOGO APPROVATO ALL'ESPORTAZIONE E SPEDITORE AUTORIZZATO.** Con la Determinazione Direttoriale prot.160474 del 28 maggio 2020 Codesta Agenzia ha previsto (*ex multis*) la possibilità del rilascio di autorizzazioni al *luogo approvato* per la presentazione di merci in esportazione e per la concessione dello *status* di *speditore autorizzato*, anche senza la preventiva effettuazione del sopralluogo fisico presso le aree interessate a condizione che il soggetto richiedente sia titolare di un'autorizzazione del tipo AEO-C e che il medesimo si assuma specifici obblighi circa la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi del DPR 445/2000. Come già rilevato le operazioni doganali in esportazione aumenteranno in maniera considerevole al termine del periodo transitorio *Brexit*, si ritiene dunque utile per le sole esportazioni verso UK estendere i benefici previsti nella Determinazione in parola anche a soggetti richiedenti che, pur non in possesso di autorizzazione AEO-C (si pensi alle numerosissime micro imprese che esportano prodotti verso UK) offrano adeguate garanzie circa il possesso di adeguati requisiti fiscali e procedurali ed attestino tali circostanze attraverso la prescritta autocertificazione rilasciata ai sensi del citato DPR 445/2000. La soluzione prospettata contribuirebbe in maniera molto significativa ad ancorare le operazioni doganali di esportazione nel territorio nazionale, garantendo una razionale distribuzione delle medesime al suo interno e scongiurando strozzature operative (*colli di bottiglia*). Un'adeguata campagna informativa ed un opportuno piano di controlli a posteriori potrebbe costituire nel contempo un utile deterrente ad eventuali abusi. Sarebbe infine utile che la presentazione dell'istanza, per luoghi da utilizzare esclusivamente nei traffici con UK, possa avvenire prima della data a partire della quale UK non farà più parte del territorio doganale UE.
- **ELECTRONIC ENVELOPE.** Secondo una stima verosimile le merci italiane destinate al mercato UK transitano per il novanta per cento dei casi dalla Francia; le autorità di tale Paese hanno al riguardo annunciato che al perfezionarsi di *Brexit* tutte le merci in transito attraverso il territorio francese dovranno essere scortate da documenti di esportazione abbinata a transito comune, al fine di snellire le operazioni in uscita dai propri punti di confine. Allo scopo di rendere ancor più agevole tale procedura l'Amministrazione doganale francese e quella britannica hanno predisposto, d'intesa con le Associazioni di settore, una piattaforma elettronica denominata *Electronic Envelope* che prevede un *upload* digitale, da effettuarsi a cura dei trasportatori interessati, di tutti i documenti di tipo EXT2 che scortano le merci caricate sui propri mezzi. Attraverso l'*Electronic Envelope* le Autorità doganali potranno disporre delle informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli dovuti; uno dei dati essenziali da inserire nella piattaforma è il numero di targa del mezzo che trasporta le diverse partite di merci scortate dai documenti di esportazione abbinata a transito

(l'indicazione della targa è peraltro come noto obbligatoria all'interno degli stessi documenti di transito). Al riguardo deve rilevarsi che le attuali cessioni italiane verso UK sono spesso contraddistinte da numerosissime spedizioni di modeste dimensioni unitarie, ma ad altissimo valore aggiunto come dato aggregato; è assai frequente che le merci italiane destinate al mercato britannico siano caricate su mezzi che trasportano un elevato numero di partite facenti capo a mittenti diversi (spedizioni *groupage*); in tali condizioni l'emissione di documenti di transito recanti *ab origine* la targa del mezzo che attraverserà la frontiera UE-UK genera una oggettiva criticità, attesa l'impossibilità di conoscere il dato in partenza. Nondimeno rimane pur ferma la necessità (davvero strategica) di rendere fluide le operazioni di esportazione e di fare in modo che esse vengano prioritariamente veicolate proprio attraverso gli Uffici doganali italiani. Si auspica quindi che Codesta Amministrazione doganale possa aderire alla convenzione sulla piattaforma elettronica francese *Electronic Envelope* intavolando con l'Amministrazione francese le relazioni necessarie alla stipula di un protocollo d'intesa; in tal modo sarebbe peraltro superflua l'indicazione in partenza della targa sul documento di transito dal momento che tale obbligo insorgerà comunque in sede di *upload* nella busta elettronica. A margine, per quanto sopra argomentato, si chiede che, ove l'implementazione della piattaforma *Electronic Envelope* da parte dell'Italia non riesca a perfezionarsi in tempi celeri, possa essere comunque prevista, nelle more, l'indicazione della targa del mezzo nel documento di transito in epoca successiva a quella di emissione.

- **ORIGINE.** Al momento in cui si scrive non è ancora certo se le relazioni commerciali tra UE ed UK saranno governate dalle sole norme multilaterali stabilite in ambito GATT-WTO, segnatamente dalla *Most Favoured Nation Clause* (ipotesi remota ma non escludibile a priori), ovvero sulla base di un *Free Trade Agreement* che preveda l'interscambio commerciale tra le Parti a tassazione ridotta in ragione del criterio di origine preferenziale. In tale seconda ipotesi sarebbe opportuno, al fine della più ampia fluidità dei traffici, che la prova di origine sia costituita dall'attestazione rilasciata da un esportatore registrato in banca dati (REX); ove questo non accadesse, si auspica che le autorizzazioni allo *status* di esportatore autorizzato e/o gli eventuali certificati di circolazione EUR1 facciano oggetto di procedure di concessione e/o di rilascio improntate alla massima celerità.
- **PROCEDURE ISTRUTTORIE ED AUTORIZZATIVE SEMPLIFICATE E CUSTOMS DECISION SYSTEM.** L'altissimo volume di interscambi commerciali IT-UK include fatalmente una significativa aliquota di operazioni a carattere *temporaneo* (in particolare in conto lavorazione) che a partire dal 2021 indurranno molti operatori italiani ad attivare taluni regimi doganali speciali previsti dal CDU (perfezionamento attivo, ammissione temporanea e, verosimilmente in misura molto minore, perfezionamento passivo, in ragione del più alto costo della mano d'opera in UK). *Automotive*, *Meccanica*, *elettronica* ed *industria farmaceutica* rappresentano probabilmente i settori a più alta intensità di lavorazioni temporanee con UK e questo lascia verosimilmente supporre che i futuri regimi di perfezionamento attivo insisteranno prevalentemente su operazioni di riparazione, messa a punto e *testing*. Come noto peraltro, l'Italia ha implementato da quasi tre anni il sistema *Customs Decision System* (CDS) in maniera integrale (incluso anche le autorizzazioni nazionali come pochi altri Paesi UE) secondo un protocollo oramai ampiamente rodato. Ciò posto, gli operatori che lavorano esclusivamente o prevalentemente con il Regno Unito saranno tra pochi mesi costretti a cambiare radicalmente il proprio approccio (normativo ed operativo) alle proprie attività industriali e commerciali di carattere temporaneo con UK ed è quindi auspicabile che venga loro fornito il più ampio supporto mediante *desk* dedicati ed idonei eventi informativi (*Brexit day*) ai fini di



facilitare l'abilitazione ai servizi del portale unico. Sarebbe al riguardo opportuno introdurre nei soli traffici con UK delle procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni ad alcuni regimi doganali speciali più ricorrenti, anche a semplice richiesta, posticipando ad una fase successiva la verifica e l'eventuale audit presso l'impresa richiedente ovvero anche l'inserimento stesso delle autorizzazioni nel *Trader Portal*. Appare infine molto opportuna la possibilità di anticipare i tempi di istruttoria relativi alle autorizzazioni in argomento rispetto alla data di entrata in vigore di *Brexit* (*rectius* del termine del periodo transitorio).

- **AUTORIZZAZIONI RILASCIATE EX ART.163 RD.** Come rilevato nel punto precedente è ragionevole ritenere che un numero elevato di attività che saranno attratte dal regime speciale del perfezionamento attivo avranno ad oggetto operazioni di riparazione e messa a punto o, comunque, operazioni non aventi carattere continuativo. Combinando tale circostanza con la necessità di favorire la velocità di circolazione delle merci con UK, un utilizzo maggiormente diffuso e semplificato della procedura prevista dall'art. 163.1 del RD (*domanda di autorizzazione sulla base di una dichiarazione in dogana*) appare particolarmente utile soprattutto in una prima fase di implementazione dei nuovi traffici; tale procedura semplificativa, adottabile beninteso solo per i traffici di perfezionamento con UK, andrebbe poi ricondotta nel tempo ai procedimenti standard di rilascio delle autorizzazioni mediante il TP ed il CDS.
- **GARANZIE.** Occorre predisporre per tempo l'eventuale adeguamento delle garanzie (CGU) già esistenti al fine di consentire la copertura delle spedizioni in regime di transito comune T2; si chiede che gli Uffici possano velocizzare le modifiche per l'aumento dell'importo relativo ad autorizzazioni CGU in essere, dando priorità all'acquisizione della garanzia integrativa a prescindere dalla modifica della autorizzazione a sistema CDS. Nel caso di nuove autorizzazioni occorre individuare una procedura di rilascio standardizzata e semplificata, soprattutto in considerazione delle difficoltà oggettive che si porranno, almeno in una prima fase, nella determinazione di un coerente importo di riferimento. Avendo ancora riguardo alle garanzie globali, l'utilizzo delle decisioni per i regimi speciali (in particolare perfezionamento attivo) è subordinato alla titolarità di una autorizzazione CGU che prevede termini di rilascio pari a 120 gg. Al fine di non rallentare l'operatività doganale dei nuovi operatori economici che intendono intraprendere nuove attività doganali con UK, come già chiarito nei punti che precedono, è auspicabile che l'Ufficio preposto possa accettare in anticipo rispetto alla data del recesso richieste cartacee contenenti i medesimi elementi richiesti dal sistema per iniziare l'attività istruttoria. Qualora tale richiesta intervenga ai limiti della data di recesso si propone che l'Ufficio preposto possa procedere alle verifiche previste dall'art. 95.1 CDU rilasciando, in attesa dell'esito, la decisione con riserva di revoca. All'esito positivo dell'istruttoria esperita extra sistema, sarà possibile accettare le corrispondenti garanzie nelle more del successivo inserimento a sistema della richiesta e della conseguente decisione CGU.

Si ringrazia per l'attenzione prestata e per la preziosa opportunità concessa.

CNSD
Enrico Perticone
Presidente

Anasped
Massimo De Gregorio
Presidente

Assocad
Bruno Pisano
Presidente